

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Con ricorso del 21.12.2020, il ricorrente, titolare di un BFP del valore nominale pari ad € 500,00, emesso in data 31.01.2002, riferisce di essersi visto rifiutare il rimborso del buono da parte dell'intermediario a causa dell'intervenuta prescrizione.

In particolare, deduce: i) che, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del Tesoro del 29.03.2001, i buoni della serie "AA3" possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; ii) che la data di scadenza del titolo in esame, emesso il 31.01.2002, corrisponde al 31.12.2009 e che, pertanto, l'ultimo giorno utile prima della prescrizione era fissato per il 31.12.2019, in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 19.12.2000; iii) che la prima richiesta è stata formulata in data 02.02.2019, mentre il reclamo è stato presentato nei confronti dell'intermediario in data 31.12.2019; iv) che, alla luce della posizione espressa dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 8259/19, la prescrizione non può ritenersi compiuta nel caso in esame; v) che il titolo in esame è privo di qualunque informazione in merito alla serie di appartenenza, alla scadenza, ai rendimenti e al termine di prescrizione del diritto in esso incorporato. Parte ricorrente chiede, pertanto, all'Arbitro la condanna dell'intermediario al rimborso del buono, comprensivo degli interessi maturati secondo i rendimenti indicati sullo stesso, oltreché al rimborso delle spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce, in via preliminare: a) l'incompetenza temporale dell'Arbitro sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 01.01.2009; b) l'incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto: I) i titoli di risparmio, oggetto del ricorso, sono mezzi di raccolta del risparmio che viene effettuata dalla



resistente per conto di un Ente pubblico e che, pertanto, la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine alle quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB; II) la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta, alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB, attività tra le quali non rientra il collocamento dei buoni fruttiferi. Nel merito, parte resistente si oppone alle pretese del ricorrente, deducendo: 1) che il buono in esame appartiene alla serie "AA3", emessa con il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 17.10.2001 (pubblicato in G.U. n. 246 del 22.10.2001) e collocata nel periodo dal 23.10.2001 al 02.05.2002; 2) che i buoni appartenenti alla suddetta serie scadevano al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e che attribuivano al titolare degli stessi il diritto alla corresponsione del capitale oltre un interesse lordo pari al 35% del dello stesso; 3) che le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni a termine vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet di CDP, modalità queste idonee ad informare e tutelare il risparmiatore; 4) che al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico appartenenti all'intermediario, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 5) che nel caso di specie sul buono è presente sia la dicitura "a termine", che la data di emissione e, quindi, tutti gli elementi utili per individuare la serie di appartenenza del buono e la relativa scadenza; 6) che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.M. 19.12.2000 i diritti dei titolari dei BFP si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; 7) che i buoni non rimborsati entro il termine prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla maturazione dell'ultimo interesse, sono da considerarsi oramai dormienti secondo quanto stabilito dall'art. 1, lettera b), del DPR 22.06.2007, n. 116, e che, pertanto, i relativi importi sono confluiti ex art. 1, comma 345 quinquies, legge 23.12.2005 n. 266 nel fondo (istituito ai sensi del comma 343 del medesimo provvedimento) gestito dalla Società CONSAP S.p.A.; 8) che nel caso in esame il diritto al rimborso incorporato nel BFP si è prescritto in data 31.01.2019 e che, invece, il ricorrente ne ha richiesto la liquidazione soltanto in data successiva; 9) di aver, pertanto, negato il rimborso nel pieno rispetto della normativa vigente, come confermato anche dal sito di CDP, da cui risulta l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del cliente. Parte resistente chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente si oppone a quanto dedotto dall'intermediario, deducendo, in particolare: vi) con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizione, che, alla luce della decisione n. 8056/2019 del Collegio di Coordinamento, la norma, nel fissare la scadenza dei buoni, fa esclusivo riferimento al termine dell'anno e non alla data di emissione, con la conseguenza che la data di scadenza del titolo va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione; vii) che, pertanto, il BFP in esame, essendo stato emesso nel 2002, è scaduto il 31.12.2009, con la conseguenza è che da tale ultima data ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale, che è maturata soltanto in data 31.12.2019; viii) che, per tale ragione, al momento della richiesta di rimborso la prescrizione non era ancora maturata, avendo il ricorrente richiesto la liquidazione dei buoni in data 02.02.2019 e presentato il reclamo in data 31.12.2019. Parte ricorrente insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto alla riscossione di un BFP "a termine", appartenente alla serie AA3 ed emesso in data 31.01.2002.

Letti gli atti e visti i documenti, in via pregiudiziale, si rileva:

a) relativamente all'eccezione di incompetenza temporale, che non ha alcuna rilevanza la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici del titolo, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportate sul medesimo, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr. Coll. Milano n. 478/14). Ciò in considerazione di quanto già precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5673/2013, il quale ha affermato il principio di diritto secondo cui l'accoglimento o meno dell'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, nei rapporti di durata, è determinato dal fatto che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico, dove rileva la data della sua costituzione, o piuttosto momenti esecutivi, ossia l'interpretazione degli effetti del contratto, dove, invece, rileva la data della "contestazione". L'eccezione non può dunque essere accolta.

b) relativamente all'eccezione d'incompetenza per materia, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF "le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento.". Sulla base di quanto detto e in considerazione di quanto precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5676/2013, il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi va qualificato entro la fattispecie del contratto di deposito bancario, con la conseguenza che il collocamento dei buoni fruttiferi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 144/2001, attività queste sottoposte alla competenza dell'ABF. Anche questa eccezione non può dunque essere accolta.

Nel merito, va osservato che dalla data di emissione apposta sul retro del titolo può agevolmente risalirsi ai decreti ministeriali di emissione, da cui poi è possibile risalire alla serie di appartenenza del buono, dove sono indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di far conoscere al risparmiatore le specifiche del BFP, quali le modalità e la tempistica utile per la riscossione e, in particolare, la scadenza del titolo.

Dall'analisi del BFP prodotto da parte ricorrente si rileva che sullo stesso risulta stampigliata la dicitura "a termine" sia sul fronte, che sul retro, nonché, sempre sul retro, la data di emissione (31.01.2002).

Considerato quanto sopra, si rileva che il buono oggetto di ricorso, emesso in data 31.01.2002, appartiene alla serie a termine "AA3" istituita con il D.M. del 17.10.2001, il cui art. 8, prevede che "1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. 2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.”.

Quanto ai termini di prescrizione del diritto al rimborso dei BFP, il riferimento normativo è invece rappresentato dall'art. 8 del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000, che ha introdotto un termine di prescrizione decennale, in luogo di quello originario di cinque anni, decorrente dalla data di scadenza del titolo.

Sul punto, va richiamato infine il principio affermato recentemente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8056 del 21.03.2019, seppur con riferimento ai buoni appartenenti alla serie “AA2”, secondo il quale “Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, «al termine del settimo anno successivo a quello di emissione», la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione”. Il Collegio di Coordinamento ha, dunque, valorizzato l'interpretazione letterale del decreto ministeriale, affermando che il riferimento all'anno debba essere inteso come “anno solare” (quindi al 31 dicembre).

Premesso quanto sopra, si rileva che il buono serie AA3 in esame, essendo stato sottoscritto in data 31.01.2002, è giunto a scadenza in data 31.12.2009 e che, pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso, incorporato nel buono, sarebbe maturata in data 01.01.2020.

Dalla documentazione prodotta agli atti si rileva anche, però, che il ricorrente con la presentazione del reclamo in data 31.12.2019 nei confronti dell'intermediario ha interrotto il decorso della prescrizione l'ultimo giorno utile. La prescrizione dunque ha ricominciato il proprio decorso a partire dalla detta data.

Per tali ragioni, si ritiene che la condotta posta in essere dall'intermediario è illegittima e che spetta al ricorrente ottenere il rimborso del buono, comprensivo dei rendimenti maturati, come indicati nel titolo stesso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto al rimborso dei titoli nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO